

**CORONAVIRUS**  
**SETTORE AMBIENTE**  
**QUADRO SINTETICO DELLA NORMATIVA NAZIONALE**

<b>Albo gestori ambientali</b>	<b>Articolo 113, comma 1, lettera d), DI 17 marzo 2020, n. 18</b>	Proroga <b>dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020</b> - il termine per il <b>versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali</b> , di cui all'articolo 24, comma 4, Dm 120/2014.
	<b>Circolare 23 marzo 2020, n. 4</b>	<b>Proroga certificazioni e autorizzazioni</b> in essere ai sensi dell'articolo 103, DI 18/2020 ( <b>Decreto "Cura Italia"</b> ) Con riferimento alle iscrizioni all'Albo, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione: a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo; b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
	<b>Dal sito Albo Gestori Ambientali</b>	Rinvio verifiche Responsabile Tecnico In attesa di conoscere l'evolversi della situazione legata al Covid-19, cd. Coronavirus, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha disposto, in via cautelativa, di rinviare le sedute relative alle verifiche di idoneità per responsabili tecnici programmate tra il 25 febbraio 2020 e il 28 maggio 2020.
<b>Autorizzazioni in scadenza</b>	<b>Articolo 103, DI 17 marzo 2020, n. 18</b>  convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.6 DEL 23/03/2020 RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.10 DEL 28/04/2020  Il Ddl di conversione del DI "Cura Italia" pubblicato in G.U il 30/04/2020  <b>Estende la validità autorizzazioni ambientali in scadenza</b>  Il provvedimento, modifica l'articolo 103 del DI 18/2020 prevedendo che tutti i <b>certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi</b> comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori edilizi (ex Dpr 380/2001) che <b>scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza</b> . La disposizione <b>si applica</b> anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e <b>alle autorizzazioni</b>

		<p><b>ambientali comunque denominate</b> (A.U., AUA, AIA, semplificata art.214-216 Dlgs 152/06)</p> <p>Confermata inoltre la norma che impone di <b>non computare i termini intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ora 15 maggio 2020 ex DI 23/2020)</b> per <b>calcolare la formazione</b> della volontà dell'Amministrazione nelle forme del silenzio <b>silenzio-assenso o il silenzio-rifiuto</b> ove previste. Analogamente il periodo tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 <b>NON</b> si computa per il <b>calcolo dei termini ordinatori o perentori</b>, propedeutici, endo procedurali, finali ed esecutivi, relativi allo <b>svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti</b> alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020</p>
<p><b>Deposito temporaneo</b></p>	<p><b>Articolo 113, DL 17</b> marzo 2020, n. 18</p> <p>convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27</p>	<p>RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.10 DEL 28/04/2020</p> <p>Il Ddl di conversione del DI "Cura Italia" pubblicato in G.U. il 30/04/2020</p> <p><b>Modifica ai limiti temporali e quantitativi per deposito temporaneo</b></p> <p>Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti. L'articolo 113-bis del DI 18/2020 come introdotto dal Ddl di conversione introduce una <b>modifica al deposito temporaneo di rifiuti art.183, comma 1, lettera bb), del Dlgs 152/2006</b>. In particolare, il deposito è consentito <b>fino ad un quantitativo massimo doppio</b>, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a <b>18 mesi. Non si tratterebbe quindi di una deroga temporanea</b> perché <i>"non viene fissato alcun termine per l'operatività della deroga prevista dall'articolo in esame"</i>.</p> <p>La norma inoltre <b>non fa un vero e proprio intervento modificativo</b> all'articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006, pertanto <b>va integrata alla disposizione che prevede</b> che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o <b>smaltimento ogni 3 mesi</b> indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l'anno.</p>

MUD	Articolo 113, comma 1, lettera a), DI 17 marzo 2020, n. 18	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.6 DEL 23/03/2020  Proroga <b>dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020</b> del termine per la <b>presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)</b>
PILE	Articolo 113, comma 1, lettera b), DI 17 marzo 2020, n. 18	Proroga <b>dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020</b> del termine per la presentazione della <b>comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato</b> , (art. 15, comma 2, lettera c), Dlgs 188/2008); E della <b>trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli</b> (art. 17, comma 2, lettera c), Dlgs 188/2008).
Raee	Articolo 113, comma 1, lettera c), DI 17 marzo 2020, n. 18	La norma stabilisce la proroga - <b>dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020</b> - del termine per la presentazione della <b>comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)</b> , di cui all'articolo 33, comma 2, Dlgs 49/2014.
Gas fluorurati ad effetto serra (F-gas)	Circolare MinAmbiente 23 marzo 2020, n. 20460	Al fine di rendere valida l' <b>estensione delle certificazioni articolo 103, comma 2, DI 18/2020</b> ("Cura Italia"), gli organismi designati per la certificazione delle persone fisiche e delle imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas, <b>devono provvedere, previo accesso al Registro telematico nazionale, a prorogare al 15 giugno 2020 le date dei certificati</b> da loro emessi.
Gas fluorurati ad effetto serra (F-gas)	Circolare MinAmbiente 6 aprile 2020, n. 24256	<b>La modifica dei termini stabilita dall'articolo 103, comma 1, DI 18/2020</b> ("Cura Italia") <b>non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori</b> stabiliti dal regolamento 517/2014/Ue (fatta salvi i casi di "impossibilità" dei controlli e/o di assenza delle condizioni di sicurezza per l'effettuazione degli stessi). Risulta invece <b>sospeso il termine (30 giorni dalla data dell'intervento) che le imprese certificate hanno a disposizione per comunicare</b> alla banca dati, le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione e allo smantellamento delle apparecchiature, che riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020.
Gestione Rifiuti – ordinanze urgenti - articolo 191, Dlgs 152/2006	Circolare MinAmbiente 22276 30 marzo 2020	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.9 DEL 14/04/2020

	<b>Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/03/2020</b>	Il Ministero dell'ambiente ha predisposto alcuni <b>"suggerimenti" sui contenuti delle ordinanze contingibili e urgenti</b> che Regioni e Province autonome dovessero adottare ex articolo 191, Dlgs 152/2006 per affrontare le <b>criticità nella gestione dei rifiuti</b> dovute all'epidemia Coronavirus
<b>Tassa/Tariffa rifiuti</b>	<b>Articolo 107, DI 17 marzo 2020, n. 18</b>	Il termine concesso ai Comuni per la <b>determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo</b> è prorogato dal 30 aprile <b>al 30 giugno 2020</b> , previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

**CORONAVIRUS**  
**SETTORE AMBIENTE**  
**QUADRO SINTETICO DELLA NORMATIVA REGIONALE**

<b>Emilia-Romagna</b>	<b>Opgr 3 aprile 2020, n. 57</b>	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.9 del 14/04/2020  Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 - Disposizioni in materia di rifiuti
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>DELIBERA REGIONE n 211 del 16/03/2020</b>	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.7 del 27/03/2020  <b>DIFFERIMENTO TERMINI ADEMPIMENTI AIA-AUA</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>DGR 227 del 23/3/2020</b>	il termine per la compilazione delle schede impianto dell'applicativo <b>ORSO è differito al 15 luglio 2020</b>
<b>Lombardia</b>	<b>Decreto dirigenziale 17 marzo 2020, n. 3430</b>	RIFERIMENTO CIRCOLARE STUDIO ALFA N.6 del 23/03/2020  Proroghe di alcuni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ai sensi della parte II del Dlgs 152/2006
<b>Lombardia</b>	<b>Decreto dirigenziale 26 marzo 2020, n. 3795</b>	Proroga al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi per le attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (Aua) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all'utilizzo dei Cov previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi
<b>Lombardia</b>	<b>Dgr 30 marzo 2020, n. XI/3005</b>	Proroga al 30/06/2020 dei termini e modifica modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Lombardia - Modifica allegato A alla Dgr 21 aprile 2017, n. X/6511
<b>Lombardia</b>	<b>O.p.g.r. 1 aprile 2020, n. 520</b>	Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del Dlgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
<b>Piemonte</b>	<b>Determina dirigenziale 25 marzo 2020, n. 109</b>	Proroga degli adempimenti previsti dalle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, di all'articolo 272, comma 2 del Dlgs 152/2006

<b>Lazio</b>	<b>Ordinanza Regione 1 aprile 2020, n. Z00022</b>	Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del Dlgs 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	<b>Ordinanza Regione 31 marzo 2020, n. 1</b>	Misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19

**ALTRI SETTORI - SOLO SPUNTI TUTTE DA SISTEMARE**

**Sicurezza sul lavoro**

**Articolo 30, DI 8 aprile 2020, n. 23**

Per proteggere ulteriormente i lavoratori dal Covid-19 la norma estende il **credito d'imposta** ex articolo 64 del DI 17 marzo 2020, n. 18 anche alle spese sostenute nel 2020 **per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza** atti a **proteggere i lavoratori** dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Un successivo Dm disciplinerà le modalità di perattività della misura.

**Articolo 39, DI 8 aprile 2020, n. 23**

La disposizione indica le modalità semplificate di assolvimento degli obblighi di **protezione dei lavoratori da radiazioni ionizzanti ex Dlgs 230/1995 a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza** presso le strutture sanitarie o presso il domicilio del paziente affetto da Covid-19. Restano ferme le disposizioni del Dlgs 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

**Articolo 16, comma 1, DI 17 marzo 2020, n. 18**

Si stabilisce che: per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dal DI 9/2020.

**Articolo 2, Dpcm 8 marzo 2020 (Guri stesso giorno, n. 59)**

Il decreto dispone (in continuità con i precedenti Dpcm e con conferma ad opera del successivo **Dpcm 9 marzo 2020**, il quale ne ha esteso il campo di

applicazione all'intero territorio nazionale) che la **modalità di lavoro agile** (cd. "smart working") disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (per rischio sanitario da virus trasmissibili) di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**; gli **obblighi di informativa** di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

#### **Protocollo Governo/Parti sociali 14 marzo 2020**

Precauzioni da applicare alle attività che non possono essere fermate. In particolare si chiede di **informare** i lavoratori con appositi **depliant** su come comportarsi in caso di sintomi influenzali e sulla distanza di sicurezza. L'adozione di mascherine e altri **Dpi** dovrà essere commisurata alla disponibilità in commercio dei prodotti. Le **visite mediche** preventive avranno la precedenza.

#### **Rapporto Istituto superiore della Sanità 14 marzo 2020 n. 3**

Pur non essendo ancora noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano del virus, si raccomanda agli operatori del settore dell'igiene ambientale di adottare i **dispositivi individuali ordinari** e in particolare le mascherine (filtranti facciali) Ffp2 o Ffp3 e i guanti. **Le tute e gli altri indumenti** da lavoro devono essere lavati a 60° e per la sanificazione dei mezzi bisognerà evitare aria compressa e acqua sotto pressione.

#### **Circolare MinSalute 3 febbraio 2020 n. 3190**

Con Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190 il Ministero della Salute ha invece fornito alcune indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, ricordando che "ai sensi della normativa vigente (Dlgs 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente".

#### **Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 13 marzo 2020 n. 89**



		<p>L'Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai datori di lavoro la <b>formalizzazione</b>, tramite una appendice al <b>documento di valutazione dei rischi</b> ex Dlgs 81/2008, <b>delle adottate misure preventive da rischio</b> di contagio Covid-19 <b>nei luoghi di lavoro</b></p>
	<p><b>Sostanze pericolose</b></p>	<p><b>Indicazioni Snpa del 18 marzo 2020 su pulizia superfici stradali per prevenire trasmissione infezione CoViD-19 - Aspetti ambientali</b></p> <p>Si ritiene opportuno procedere all'<b>ordinaria pulizia delle strade</b> con saponi e detergenti convenzionali. Si consente l'uso dell'<b>ipoclorito di sodio</b> per la disinfezione osservando alcune <b>indicazioni tecniche</b> come i sistemi di aspersione per minimizzare il trasporto a distanza di aerosol e le distanze adeguate da <b>corsi d'acqua e colture</b>.</p>
	<p><b>Trasporti Qualificazioni Adr</b></p>	<p><b>Articolo 1, Dm 10 marzo 2020</b></p> <p>La disposizione <b>proroga</b> al 30 giugno 2020 i <b>certificati di formazione professionale Adr per il trasporto di merci pericolose</b> di cui all'articolo 4 del DmTrasporti 6 ottobre 2016 aventi scadenza dal 23 febbraio al 20 giugno 2020.</p>